

ATTO COSTITUTIVO
DI ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA NON RICONOSCIUTA



L'anno 2014, il giorno 11 del mese di Aprile, con la presente scrittura privata, i signori:

COLONNELLO PAOLO, nato a Milano, il 16/11/1960, residente in Milano, Via Pinturicchio, 25,
codice fiscale CLNPLA60S16F205R;

CRANCHI ELENA, nata a Torino, il 17/09/1972, residente in Milano, Via Campania n. 9, codice fiscale
CRNLNE72P57L219D;

FULGONI GIUSEPPE, nato a Milano, il 16/07/1983, residente in Milano, Via Gran San Bernardo, 15,
codice fiscale FLGGPP83L16F205Y;

GATELLI CHIARA LAURA, nata a Milano, il 14/12/1961, residente in Milano, Via Pinturicchio 25,
codice fiscale GTLCRL61T54F205W;

LONGO ALBERTO GIORGIO, nato a Milano, il 02/09/1968, residente in Milano, Viale Campania 9,
codice fiscale LNGLRT68P02F205U;

LORENZINI LORENZA LICIA, nata a Genova, il 15/05/1980, residente in Genova Via Casimiro Corradi 7/3
codice fiscale LRNLNZ80E55D969M;

PERATA PABLO ADRIAN, nato a Quilmes (Argentina), il 19/06/1973 residente in Milano, Corso San
Gottardo 18, codice fiscale PRTPLD73H19Z600A;

convengono e sottoscrivono quanto segue:

Art. 1 – Costituzione, scopo e durata

E' costituita l'associazione sportiva Dilettantistica "Run Baby Run - Rugby Associazione Sportiva Dilettantistica".

L'associazione è apolitica e non ha scopo di lucro, è finalizzata alla promozione e diffusione dell'attività sportiva intesa come mezzo di formazione psico-fisica e morale dell'individuo, con particolare riferimento alla pratica della disciplina sportiva del Rugby in età pre-scolare.

L'associazione dichiara di accettare ed applicare statuti, regolamenti ed eventuali deliberazioni dei competenti organi della federazione nazionale di appartenenza e delle altre federazioni sportive o enti di promozione sportiva ai quali sceglierà di aderire.

L'associazione ha durata illimitata e potrà essere sciolta mediante delibera assembleare dei soci, a norma dello statuto.

Art. 2 – Sede legale

L'associazione sportiva dilettantistica "Run Baby Run - Rugby Associazione Sportiva Dilettantistica" ha sede in Milano, Piazza Repubblica, n. 24.

Art.3 – Consiglio direttivo

I soci fondatori, riuniti in assemblea, eleggono il consiglio direttivo dell'associazione per i primi 3 anni, sino all'approvazione del rendiconto finanziario relativo all'anno 2015, e nelle persone dei signori:

COLONNELLO PAOLO, nato a Milano, il 16/11/1960, residente in Milano, Via Pinturicchio, 25,
codice fiscale CLNPLA60S16F205R;

Fulgoni

Chiara Gatelli

domini

CRANCHI ELENA, nata a Torino, il 17/09/1972, residente in Milano, Via Campania n. 9, codice fiscale CRNLNE72P57L219D;

FULGONI GIUSEPPE, nato a Milano, il 16/07/1983, residente in Milano, Via Gran San Bernardo, 15, codice fiscale FLGGPP83L16F205Y;

GATELLI CHIARA LAURA, nata a Milano, il 14/12/1961, residente in Milano, Via Pinturicchio 25, codice fiscale GTLCRL61T54F205W;

LONGO ALBERTO GIORGIO, nato a Milano, il 02/09/1968, residente in Milano, Viale Campania 9, codice fiscale LNGLRT68P02F205U;

LORENZINI LORENZA LICIA, nata a Genova, il 15/05/1980, residente in Genova Via Casimiro Corradi 7/3 codice fiscale LRNLNZ80E55D969M;

PERATA PABLO ADRIAN, nato a Quilmes (Argentina), il 19/06/1973 residente in Milano, Corso San Bernardo 18, codice fiscale PRTPLD73H19Z600A;

I consiglieri nominati, accettano l'incarico e deliberano di eleggere:

Presidente, il signor **LONGO ALBERTO GIORGIO**

- Vice presidente, la signora **GATELLI CHIARA LAURA**
- Vicepresidente, il signor **PERATA PABLO ADRIAN**

Tutti gli eletti accettano la nomina e dichiarano di non trovarsi in alcuna delle cause d'ineleggibilità previste normativamente.

Art. 4 – Statuto

L'associazione è regolamentata dallo Statuto che, in allegato costituisce parte integrante del presente atto.

Art. 5- Registrazione

Il presidente viene autorizzato a compiere tutte le pratiche necessarie per perfezionare la costituzione dell'associazione, registrare il presente atto ed provvedere al riconoscimento dell'associazione presso le autorità sportive competenti.

Art.6 – Effetti

Tutti gli effetti del presente atto decorrono da oggi.

Cranchi Elena

Colonnello Paolo


Fulgoni Giuseppe

Gatelli Chiara Laura

Longo Alberto Giorgio

Lorenzini Lorenza Licia

Perata Pablo Adrian



AGENZIA DELLE ENTRATE
DPI MILANO - UT Milano 1

2° ORIGINALI DELL'ATTO
QUI REGISTRATO IL 12/05/2014. SERIE 3..... N. 1788

PER DELEGA DEL DIRETTORE
PROVINCIALE
Guido Ischia

Il Funzionario
Dr. Giuseppe MONICA AMORE

12 MAG. 2014



STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA
"RUN BABY RUN "



Articolo 1 – DENOMINAZIONE E SEDE LEGALE

E' costituita l'associazione sportiva dilettantistica denominata "RUN BABY RUN - Rugby Associazione Sportiva Dilettantistica" con sede in Milano, Piazza Repubblica n. 24.

Articolo 2 – SCOPO

L'associazione è apolitica e non ha scopo di lucro.

Durante la vita dell'associazione non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto o differito, avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale. Gli eventuali proventi dell'attività associativa devono essere reinvestiti in attività sportive.

L'Associazione ha per finalità lo sviluppo e la diffusione della disciplina sportiva del Rugby in età prescolare, attraverso:

L'organizzazione e la promozione di corsi, lezioni, attività motorie, secondo le norme deliberate dagli Organi Federali competenti;

La formazione e l'aggiornamento tecnico- sportivo dei propri tecnici e Istruttori.

Essa esercita con lealtà sportiva la propria attività, osservando i principi della salvaguardia della funzione educativa, sociale della disciplina del Rugby, inteso come mezzo di formazione psico-fisica ed etica dei soci, mediante ogni forma di attività organistica, ricreativa o di ogni altro tipo di attività motoria e non, idonea a promuovere la conoscenza e la pratica del Rugby.

Per il miglior raggiungimento degli scopi sociali, l'associazione potrà svolgere attività didattica per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento della pratica sportiva del Rugby.

L'associazione persegue i suoi obiettivi ispirandosi al principio democratico di partecipazione all'attività sportiva da parte di tutti gli associati e di elettività delle cariche associative.

L'associazione accetta incondizionatamente di conformarsi alle norme e alle direttive del CONI, con particolare riferimento alle norme antidoping, allo Statuto ed ai Regolamenti della Federazione Italiana Rugby; s'impegna ad accettare eventuali provvedimenti disciplinari, che gli organi competenti della federazione dovessero adottare a suo carico, nonché le decisioni che le autorità federali dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere tecnico e disciplinare attinenti all'attività sportiva.

Costituiscono quindi parte integrante del presente Statuto le norme dello Statuto e dei Regolamenti federali nella parte relativa all'organizzazione o alla gestione della società affiliate.

Articolo 3 - DURATA

La durata dell'associazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta soltanto con delibera dell'assemblea straordinaria degli associati.

Artico 4 – DOMANDA DI AMMISSIONE

Possono far parte dell'associazione, in qualità di soci solo le persone fisiche che partecipano alle attività sociali sia ricreative che sportive svolte dall'associazione, che ne facciano richiesta e che siano dotati di una condotta conforme ai principi della lealtà, della probità e della rettitudine sportiva in ogni rapporto collegato all'attività sportiva, con l'obbligo di astenersi da ogni forma d'illecito sportivo e da qualsivoglia indebita esternazione pubblica lesiva della dignità, del decoro e del prestigio dell'associazione, della Federazione Italiana Rugby e dei suoi organi.

Viene espressamente escluso ogni limite sia temporale che operativo al rapporto associativo medesimo e ai diritti che ne derivano.

[Handwritten signatures and initials at the bottom of the page]

Tutti coloro i quali intendono far parte dell'associazione dovranno redigere una domanda su apposito modulo.

La validità della qualità di socio efficacemente conseguita all'atto di presentazione della domanda di ammissione potrà essere sospesa da parte del consiglio direttivo, il cui giudizio deve sempre essere motivato e contro la cui decisione è ammesso appello all'assemblea generale.

In caso di domanda di ammissione a socio presentata da minorenni, la stessa dovrà essere controfirmata dall'esercente la potestà parentale.

Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne.

La quota Associativa non può essere trasferita a terzi o rivalutata.

L'associazione dovrà tesserare alla Federazione Italiana Rugby tutti i propri soci.

Articolo 5 – DIRITTI DEI SOCI

Tutti i soci maggiorenni godono, al momento dell'ammissione, del diritto di partecipazione nelle assemblee sociali nonché dell'elettorato attivo e passivo. Tale diritto verrà automaticamente acquisito dal socio minorenne alla prima assemblea utile svoltasi dopo il raggiungimento della maggiore età.

Al socio maggiorenne è altresì riconosciuto il diritto a ricoprire cariche sociali all'interno dell'associazione nel rispetto tassativo dei requisiti di cui al comma 2 del successivo art. 13.

La qualifica di socio dà diritto a frequentare le iniziative indette dal consiglio direttivo e la sede sociale, secondo le modalità stabilite nell'apposito regolamento.

Articolo 6 – DECADENZA DEI SOCI

I soci cessano di appartenere all'associazione nei seguenti casi:

- A. dimissioni volontaria;
- B. morosità protrattasi per oltre due mesi dalla scadenza del versamento richiesto della quota associativa;
- C. radiazione deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti il consiglio direttivo, pronunciata contro il socio che commette azioni ritenute disonorevoli entro e fuori dell'associazione, o che, con la sua condotta, costituisce ostacolo al buon andamento del sodalizio;
- D. scioglimento dell'associazione ai sensi dell'art. 25 del presente statuto;

Il provvedimento di radiazione di cui alla precedente lettera c), assunto dal consiglio direttivo deve essere ratificato dall'assemblea ordinaria. Nel corso di tale assemblea, alla quale deve essere convocato il socio interessato, si procederà in contraddittorio con l'interessato a una disanima degli addebiti. Il provvedimento di radiazione rimane sospeso fino alla data di svolgimento dell'assemblea.

L'associato radiato non può essere più ammesso.

Articolo 7 – ORGANI

Gli organi sociali sono:


- a) l'Assemblea generale dei soci;
- b) il Presidente;
- c) il Consiglio Direttivo.

Articolo 8 – FUNZIONAMENTO DELL'ASSEMBLEA

L'assemblea generale dei soci è il massimo organo deliberativo dell'associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie.

Quando è regolarmente convocata e costituita, rappresenta l'universalità degli associati e le deliberazioni da essa legittimamente adottate obbligano tutti gli associati, anche se non intervenuti o dissenzienti.

Fuori



La convocazione dell'assemblea straordinaria potrà essere richiesta al consiglio direttivo da almeno la metà più uno degli associati in regola con il pagamento delle quote associative all'atto della richiesta che ne propongono l'ordine del giorno. In tal caso la convocazione è atto dovuto da parte del consiglio direttivo. La convocazione dell'assemblea straordinaria potrà essere richiesta anche dalla metà più uno dei componenti il consiglio direttivo.

L'assemblea dovrà essere convocata presso la sede dell'associazione o, comunque, in luogo idoneo a garantire la massima partecipazione degli associati.

Le assemblee sono presiedute dal presidente del consiglio direttivo, in caso di sua assenza o impedimento, da una delle persone legittimamente intervenute all'assemblea ed eletta dalla maggioranza dei presenti.

L'assemblea nomina un segretario e, se necessario, due scrutatori. Nell'assemblea con funzione elettiva in ordine alla designazione delle cariche sociali, è fatto divieto di nominare tra i soggetti con funzioni di scrutatori, i candidati alle medesime cariche.

L'assistenza del segretario non è necessaria quando il verbale dell'assemblea sia redatto da un notaio.

Il Presidente dirige e regola le discussioni e stabilisce le modalità e l'ordine delle votazioni.

Di ogni assemblea si dovrà redigere apposito verbale firmato dal presidente della stessa, dal segretario e, se nominati, dai due scrutatori. Copia dello stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal consiglio direttivo a garantire la massima diffusione.

Articolo 9 – DIRITTO DI PARTECIPAZIONE

Potranno prendere parte alle assemblee ordinarie e straordinarie dell'associazione i soli soci in regola con il versamento della quota annua e non soggetti a provvedimenti disciplinari in corso di esecuzione.

Avranno diritto di voto solo gli associati maggiorenni. Il Consiglio direttivo delibererà l'elenco degli associati aventi diritti al voto. Contro tale decisione è ammesso appello all'assemblea da presentarsi prima dello svolgimento della stessa.

Ogni socio può rappresentare in assemblea, per mezzo di delega scritta, non più di un associato.

Articolo 10 – ASSEMBLEA ORDINARIA

La convocazione dell'assemblea ordinaria avverrà minimo otto giorni prima, mediante affissione di avviso nella sede dell'associazione e contestuale comunicazione agli associati a mezzo posta ordinaria o elettronica o fax o telegramma.

Nella convocazione dell'assemblea devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

L'assemblea deve essere indetta a cura del consiglio direttivo e convocata dal presidente, almeno una volta all'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del bilancio consuntivo e per l'esame del bilancio preventivo.

Spetta all'assemblea deliberare sugli indirizzi e sulle direttive generali dell'associazione nonché in merito all'approvazione dei regolamenti sociali, per la nomina degli organi direttivi dell'associazione e su tutti gli argomenti attinenti alla vita ed ai rapporti dell'associazione che non rientrano nella competenza dell'assemblea straordinaria e che siano legittimamente sottoposti al suo esame ai sensi del precedente art. 8, comma 2.

ARTICOLO 11 – VALIDITA' ASSEMBLEARE

L'assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza assoluta degli associati aventi diritto di voto e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Ogni socio ha diritto ad un voto.

L'assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita quando sono presenti due terzi degli associati aventi diritto di voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Prof. ... 

Trascorsi un'ora dalla prima convocazione, tanto l'assemblea ordinaria che l'assemblea straordinaria saranno validamente costituite qualunque sia il numero degli associati intervenuti e delibera con il voto dei presenti. Al sensi dell'articolo 21 del Codice Civile per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno i $\frac{3}{4}$ degli associati.

ARTICOLO 12 – ASSEMBLEA STRAORDINARIA

L'assemblea straordinaria deve essere convocata dal consiglio direttivo almeno otto giorni prima dell'adunanza mediante affissione d'avviso nella sede dell'associazione e contestuale comunicazione agli associati a mezzo posta ordinaria, elettronica, fax o telegramma.

Nella convocazione dell'assemblea devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

L'assemblea straordinaria delibera sulle seguenti materie: approvazione e modificazione dello statuto sociale; atti e contratti relativi a diritti reali immobiliari; designazione e sostituzione degli organi sociali elettivi qualora la decadenza di questi ultimi sia tale da compromettere il funzionamento e la gestione dell'associazione; scioglimento dell'associazione e modalità di liquidazione.

ARTICOLO 13 – CONSIGLIO DIRETTIVO

Il consiglio direttivo è composto da un numero variabile da tre fino a nove componenti, eletti dall'assemblea stessa.

Il consiglio direttivo nel proprio ambito nomina il vicepresidente e/o i vicepresidenti e, in via eventuale, il segretario con funzioni di tesoriere.

Il consiglio direttivo rimane in carica tre anni ed i suoi componenti sono rieleggibili.

Possono ricoprire cariche sociali i soli soci in regola con il pagamento della quota associativa, che siano maggiorenni, non ricoprano la medesima carica sociale in altre società ed associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della Federazione Italiana rugby, non abbiano riportato condanne passate in giudicato per delitti non colposi e non siano stati assoggettati a squalifiche o sospensioni per periodi complessivamente intesi superiori ad un anno da parte di altre Federazioni Sportive Nazionali e Discipline Sportive Associate, del CONI e di Organismi sportivi internazionali riconosciuti.

Il consiglio direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Le deliberazioni del consiglio, per la loro validità, devono risultare da un verbale sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal segretario. Lo stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal consiglio direttivo atte a garantirne la massima diffusione.

ARTICOLO 14 - DIMISSIONI

Nel caso che per qualsiasi ragione, durante il corso dell'esercizio venissero a mancare uno o più consiglieri che non superino la metà del consiglio, i rimanenti provvederanno alla integrazione del consiglio con il subentro del primo candidato in ordine di votazioni, alla carica di consigliere non eletto, a condizione che abbia riportato almeno la metà delle votazioni conseguite dall'ultimo consigliere effettivamente eletto.

Ove non vi siano candidati che abbiano tali caratteristiche, il consiglio proseguirà carente dei suoi componenti fino alla prima assemblea utile dove si procederà alle votazioni, per surrogare i mancanti che resteranno in carica fino alla scadenza dei consiglieri sostituiti.

Nel caso di dimissioni o impedimento del presidente del consiglio direttivo a svolgere i suoi compiti, le relative funzioni saranno svolte dal vice-presidente fino alla nomina del nuovo presidente, che dovrà aver luogo alla prima assemblea utile successiva.

Il consiglio direttivo dovrà considerarsi decaduto e non più in carica qualora per dimissioni o per qualsiasi altra causa venga a perdere la maggioranza dei suoi componenti, compreso il presidente. Al verificarsi di tale evento dovrà essere convocata immediatamente e senza ritardo l'assemblea ordinaria per la nomina del nuovo consiglio direttivo, fino alla sua nuova costituzione e limitatamente agli affari urgenti e alla gestione dell'amministrazione ordinaria dell'associazione, le funzioni saranno svolte dal consiglio decaduto.

Firma



ARTICOLO 15 – CONVOCAZIONE DIRETTIVO

Il consiglio direttivo si riunisce ogni qualvolta il presidente lo ritenga necessario, ovvero, in sua vece, sia richiesto dai vice presidenti, oppure se ne sia fatta richiesta da almeno la metà dei consiglieri, senza formalità.

ARTICOLO 16 – COMPITI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Sono compiti del consiglio direttivo:

- a) deliberare sulle domande di ammissione dei soci;
- b) redigere il bilancio preventivo e quello consuntivo da sottoporre all'assemblea;
- c) fissare le date delle assemblee ordinarie dei soci da indire almeno una volta l'anno e convocare l'assemblea straordinaria nel rispetto dei quorum di cui all'art. 8, comma 2;
- d) redigere gli eventuali regolamenti interni relativi all'attività sociale da sottoporre all'approvazione dell'assemblea degli associati,
- e) adottare i provvedimenti di radiazione verso i soci qualora si dovessero rendere necessari;
- f) attuare le finalità previste dello statuto e l'attuazione delle decisioni dell'assemblea dei soci.

ARTICOLO 17 – IL PRESIDENTE

Il Presidente è il legale rappresentante a tutti gli effetti dell'Associazione, la dirige, ne controlla il funzionamento, nel rispetto dell'autonomia degli altri organi sociali.

ARTICOLO 18 – VICEPRESIDENTE

Vicepresidente o i vicepresidenti sostituiscono il Presidente in caso di una sua assenza o impedimento temporaneo ed in quelle mansioni nelle quali venga espressamente delegato. In caso di impedimento definitivo per qualsiasi motivo del Presidente, rimane in carica per gli affari ordinari e per la convocazione dell'assemblea elettiva entro 30 giorni.

ARTICOLO 19 – IL SEGRETARIO

Il Segretario può essere nominato, in via eventuale, dal consiglio direttivo.

Il segretario può essere nominato anche tra gli associati non facenti parte del Consiglio direttivo.

Rimane in carica finché lo è il Consiglio Direttivo che lo ha nominato. Dà esecuzione alle delibere del Presidente e del Consiglio direttivo, redige i verbali delle riunioni, attende alla corrispondenza, cura l'amministrazione e dell'associazione e si incarica della tenuta dei libri contabili.

ARTICOLO 20 – IL RENDICONTO FINANZIARIO

Il consiglio direttivo redige il bilancio dell'associazione, sia preventivo che consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.

Il bilancio consuntivo deve essere approvato entro i 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio finanziario e deve informare circa la complessiva situazione economica-finanziaria dell'associazione.

Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico-finanziario della associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli associati.

Insieme alla convocazione dell'assemblea ordinaria, che riporta all'ordine del giorno l'approvazione del bilancio, deve essere messo a disposizione di tutti gli associati la copia del bilancio stesso.

ARTICOLO 21 – ANNO SOCIALE ED ESERCIZIO FINANZIARIO

L'anno sociale e l'esercizio finanziario coincidono con l'anno solare.

ARTICOLO 22 – PATRIMONIO

I mezzi finanziari sono costituiti:

- dalle quote associative determinate annualmente da consiglio direttivo;
- dai contributi di enti pubblici o privati;

- da lasciti e donazioni;
- dai proventi derivanti dalle attività organizzate dall'associazione aventi anche natura commerciale;
- dalle quote di iscrizione alle manifestazioni sportive organizzate dall'Associazione stessa;
- da entrate derivanti da convenzioni, contratti, accordi stipulati con enti pubblici o privati, per la gestione di iniziative previste dal presente statuto;
- da ogni altro tipo di entrate.

ARTICOLO 23 – CALUSOLA COMPROMISSORIA

Tutte le controversie insorgenti tra l'associazione ed i soci e tra i soci medesimi saranno devolute all'esclusiva competenza di un collegio arbitrale, costituito secondo quanto previsto dallo Statuto della Federazione Italiana Rugby.

ARTICOLO 24 – OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE

Le elezioni, le nomine e le variazioni dei titolari degli organi dell'Associazione devono essere comunicate tempestivamente alla Federazione Italiana Rugby, con copia del verbale.

ARTICOLO 25 – SCIOGLIMENTO

Lo scioglimento dell'associazione è deliberato dall'assemblea generale dei soci, convocata in seduta straordinaria e validamente costituita con la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati aventi diritto di voto, con l'approvazione, sia in prima che in seconda convocazione, di almeno $\frac{3}{4}$ dei soci esprimenti il solo voto personale, con esclusione delle deleghe. Così pure la richiesta dell'assemblea generale straordinaria da parte dei soci aventi per oggetto lo scioglimento dell'associazione deve essere presentata almeno dai $\frac{3}{4}$ dei soci con diritto al voto, con l'esclusione delle deleghe.

L'assemblea, all'atto di scioglimento dell'associazione, delibererà, sentita l'autorità preposta, in merito alla destinazione dell'eventuale residuo attivo del patrimonio dell'associazione.

La destinazione del patrimonio residuo avverrà a favore di altra associazione non avente scopo di lucro e che svolge analoga attività, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.

In caso di mancato esercizio di tale facoltà il patrimonio sociale sarà devoluto alla Federazione Italiana Rugby, che lo utilizzerà nell'attività di promozione e sviluppo della pratica del Rugby.

ARTICOLO 26 NORMA DI RINVIO

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, si rinvia ai Regolamenti della Federazione Italiana Rugby e in subordine alle norme del Codice Civile.

Il presente Statuto è stato approvato dall'Assemblea dei soci, in sede di atto costitutivo, il giorno 11 Aprile 2014.



[Handwritten signatures]
 Deiana Gabriella
 P. Fulini